

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Provincia di UDINE

Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI



# PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE n. 88

Ricognizione emergenze culturali storiche paesaggistiche e correzione  
errori materiali

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

doc. N.  
D.01

PROGETTISTA: arch. Cristina Pegan

data  
Luglio 2016

## **SOMMARIO**

1.	CONTENUTI DELLA VARIANTE.....	2
2.	MODIFICA NORMATIVA E AZZONATIVA.....	4
3.	PARERI PROPEDEUTICI.....	6

## 1. CONTENUTI DELLA VARIANTE

Il comune di Cervignano del Friuli è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) adeguato alla L.R. 52/1991, approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 13.07.2001 e reso esecutivo con D.P.Reg. n. 045/Pres. del 15.02.2002.

Successivamente è intervenuta una serie di varianti 45 puntuali sia cartografiche che normative, con le quali il Comune ha riesaminato l'assetto funzionale del piano in talune porzioni del proprio territorio, occupandosi ad esempio del settore produttivo con la variante n. 58 (riconsiderazione dell'ambito artigianale - commerciale di via Monfalcone), o di quello infrastrutturale con la variante n. 75 (tracciato stradale della nuova SR 352, secondo lotto).

L'ultima variante approvata, Variante 87, riguarda la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, lavori di rifacimento a nuovo ed adeguamento stradale per la nuova viabilità di via Caiù con costruzione di ecopiazzola per l'area industriale con valenza intercomunale.

La presente Variante allo strumento urbanistico comunale vigente nasce dall'esigenza dell'Amministrazione Comunale che si esplica in due principali campi di intervento:

- a) effettuare una ricognizione delle emergenze storico culturali e aggiornare la classificazione gli edifici rurali con valore documentario e di immagine ambientale.
- b) rettificare meri errori materiali riscontrati negli elaborati della variante 79.

Sinteticamente l'oggetto della variante può schematizzato come segue:

1. riconoscimento effettuato mediante la specifica individuazione degli edifici situati a gruppi o isolatamente in territorio urbano o extraurbano con valore documentario e di immagine ambientale attraverso una loro schedatura e una verifica degli strumenti di tutela;
2. Modifica normativa relativa agli edifici rurali per garantire una maggior tutela;
3. Modifica alla normativa delle zone A e B1 con l'introduzione della definizione dei Vincoli di facciata;
4. Rettifica della rappresentazione dei prati stabili a seguito della delibera della Giunta Regionale 124/2016;
5. Rettifica dell'elenco degli immobili sottoposti al vincolo di cui alla parte seconda del D.lgs 42/2004,
6. Rettifica per la corretta individuazione cartografica degli immobili vincolati Casa Zanier e Eremo.
7. Individuazione corretta e completa dei luoghi di culto.

8. Reintroduzione del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 del tratto terminale del Fiume Ausa;
9. Modifica da acque vincolate a zona E6 di parte della pc 256/5 fg 4 CC Strassoldo e modifica del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004;
10. Stralcio dell'individuazione quale edificio rurale con valore documentario e di immagine ambientale dell'immobile sito a San Gallo e distinto alle pp.cc. n. 426/1, n. 426/2 e n. 427/19, Fgl. 3, CC Strassoldo;
11. Individuazione corretta dell'edificio rurale edificio rurale con valore documentario e di immagine ambientale dell'immobile sito a Scodovacca e distinto alle pp.cc. n. 35, n., CC Scodovacca;
12. Rettifica della rappresentazione del vincolo dell'elettrodotto (tav P.1);
13. Rettifica della rappresentazione grafica delle zone Vp di via Ramazzotti;
14. Rettifica della rappresentazione grafica dell'ex Centrale Enel di via San Zenone;
15. Modifica della legenda del PRGC.

## **2. MODIFICA NORMATIVA E AZZONATIVA**

### **PUNTI 1-2-3**

La modifica normativa interessa gli artt. 6 *Zone abitative A*, art.8 *Zone B1* e art. 27 *Zone destinate a vincolo speciale*

Per quanto riguarda gli art. 6 e 8 si è provveduto a esplicitare le definizioni dei vincoli apposti dal piano relativi alle facciate di alcuni edifici e che interessano il centro di Cervignano.

Tali vincoli, riportati solo nelle tavole di zonizzazione, non trovano nelle norme di attuazione vigenti una definizione specifica. Per questo si è provveduto a riproporre le definizioni esplicitate dalla Variante 42 e che per un mero errore materiale non erano state riportate nella variante 79

Per quanto riguarda l'art. 27 *Zone destinate a vincolo speciale*, si è provveduto a implementare il regime di tutela degli edifici rurali con valore documentario e di immagine ambientale.

È stato inoltre introdotto un nuovo punto, il punto 8, relativo alle ancone e gli elementi puntuali individuati dalle tavole di analisi A.1, alcuni dei quali non erano tutelati in alcun modo.

Per la rappresentazione delle modifiche si rimanda al fascicolo D.05.

### **PUNTI 4-5-6-7**

Queste modifiche interessano le tavole di analisi A1 e A4 e rettificano alcuni errori materiali riscontrati in fase di approvazione della Variante 79.

Si è provveduto inoltre ad aggiornare (punto 7) l'elenco dei prati stabili con la delibera della Giunta Regionale 124/2016. Rispetto alla situazione riportata nella variante 79 si registra una diminuzione delle aree sottoposte a tutela.

### **PUNTI 8-9-10-11-12-13-14-15**

Si tratta di modifiche alla zonizzazione del PRGC, dovute per la maggior parte alla rettifica di errori materiali.

Punto 8: Reintroduzione del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 del tratto terminale del Fiume Ausa;

Punto 9: la modifica si è resa necessaria in quanto il tratto interessato non fa parte del corso d'acqua vincolato ma si tratta canalette di scolo e carrarecce 4;

Punto 10: l'edificio, che ricade all'interno della fascia di rispetto della Roggia San Gallo, è stato oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione e pertanto non vi è più la necessità di mantenere in essere in vincolo;

Punto 11: per questo edificio, censito e individuato nello studio redatto dall'arch. Ennio Snider, era stato proposto il vincolo solo per la parte abitativa, escludendo la stalla.

Nel riportare il vincolo nella variante 79 è stato erroneamente esteso a tutto il complesso. Pertanto si propone recepire la soluzione originale, svincolando la stalla dal rispetto dell'art. 27 punto 7.

Punto 12: il vincolo dell'elettrodotto sulla tavola di zonizzazione è rappresentato utilizzando un colore che non trova riscontro nella legenda.

Punto 13-14: si tratta di errori dovuti alla sovrapposizione di più segni grafici non congruenti con la destinazione urbanistica approvata;

Punto 15: viene modificata la legenda del piano regolatore togliendo il riferimento all'art. 27 punto 7 in quanto errato;

La zonizzazione del P.R.G.C. viene aggiornata come meglio evidenziato nei grafici contenuti nel fascicolo D.06 - Estratti cartografici.

### 3. PARERI PROPEDEUTICI E ITER PROCEDURALE

#### 1) *Aspetti geologici.*

Per quanto riguarda i contenuti geologici del Piano, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 7, della legge regionale n. 21/2015, ogni variante al piano regolatore sin dall'adozione deve contenere l'asseverazione geologica ovvero il parere geologico, secondo la disciplina di settore.

La norma di riferimento è la legge regionale n. 16/2009 "Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio", così come modificata dalla LR 27/1988.

Il parere va richiesto sia in caso di nuovi strumenti urbanistici generali, che nel caso di varianti di strumenti urbanistici generali sprovvisti del parere geologico oppure per «varianti sostanziali dello strumento urbanistico generale che introducono nuove previsioni insediative e infrastrutturali».

Il PRGC di Cervignano del Friuli è già dotato di parere geologico favorevole e quindi tutte le previsioni contenute nel PRGC vigente sono compatibili con le caratteristiche geologiche-tecniche del terreno.

Il progetto di variante prevede modifiche che non necessitano di nuovi studi, in quanto non introduce nuove aree edificabili.

#### 2) *Rete natura 2000.*

La rete "Natura 2000", istituita dalla Direttiva (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992), è costituita da Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone a Protezione Speciale (ZPS)

Con la delibera di Giunta regionale n. 1323 dell'11 luglio 2014 "Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza", la regione ha stabilito che sono soggetti alle procedure di verifica di significatività dell'incidenza solo: «a) i piani la cui area di competenza comprende, anche parzialmente, uno o più Siti Natura 2000 e che non rientrano nelle tipologie di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) del d.lgs. 152/2006 ovvero che rientrano nell'art. 6 comma 2 lett. a), ma determinano l'uso di piccole aree a livello locale o costituiscono modifiche minori;

b) i piani la cui area di competenza è confinante con un Sito Natura 2000»;

Nel territorio del Comune di Cervignano del Friuli non sono presenti né siti di interesse comunitario (S.I.C.), né zone a protezione speciale (Z.P.S) e i siti che interessano Comuni contermini (SIC "Paludi di Porpetto" - SIC - LAGUNA DI MARANO E GRADO - ZPS -

LAGUNA DI MARANO E GRADO - SIC - FOCE DELL'ISONZO – ISOLA DELLA CONA; ZPS VAL CAVANATA E BANCO MULA DI MUGGIA) sono notevolmente distanti dalle aree oggetto di variazione urbanistica introdotte dal presente variante parziale al PRGC.

Perciò, ai sensi e per effetto della delibera di Giunta regionale n. 1323 dell'11 luglio 2014, la Variante n. 79 al PRGC non è soggetta alle procedure di verifica di significatività dell'incidenza.

### *3) Beni culturali e paesaggistici*

Le modifiche introdotte dalla Variante non interessano beni culturali, vincolati ai sensi della parte seconda, mentre riguardano beni paesaggistici, vincolati ai sensi della parte terza del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Decreto legislativo n. 42/2004)

Per la valutazione degli aspetti paesaggistici della variante è stata redatta la "Relazione di valutazione degli aspetti paesaggistici per i beni tutelati dalla parte terza del Decreto legislativo n. 42/2004" alla quale si rimanda.

La variante non interessa nemmeno beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione e quindi non è necessario raggiungere le intese con le Amministrazioni competenti e con gli enti pubblici ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza delle Amministrazioni anzidette o degli enti pubblici appena citati.

### *4) Valutazione ambientale strategica.*

Per le varianti urbanistiche che determinino l'uso di "piccole aree a livello locale" la legislazione stabilisce che venga valutato se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso una verifica di assoggettabilità a VAS. In base dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 16/2008 vanno considerate "piccole aree a livello locale" ai sensi della legislazione nazionale «le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

Pertanto la variante, in coerenza con la legislazione è stata sottoposta screening. (documento D07).

Pertanto, ai fini dell'approvazione della presente variante, si rende necessario richiedere il parere solo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in quanto non essendo interessati beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile dello Stato o della Regione, non è necessario raggiungere le intese con le Amministrazioni competenti e con gli enti pubblici ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale. Infine la Giunta Comunale, in quanto autorità competente dovrà espletare la procedura di VAS.